

1. **D.lgs. 50/2016 - "Codice dei Contratti Pubblici", art. 17, comma 1, lett. d) "Servizi legali esclusi"**: gli incarichi di patrocinio sono «esclusi» dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
2. **D.lgs. 50/2016 - "Codice dei Contratti Pubblici", art. 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi"**: all'affidamento di contratti «esclusi» si applicano comunque i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
3. **D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare:**
 - **art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza" delle pubbliche amministrazioni:**
 1. Fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
 5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- **art. 15 bis "Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate":**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

4. Consiglio di Stato - parere definitivo n. 2017/2018. In particolare:

- «Il rispetto dei principi posti dall'art.4 del codice dei contratti pubblici impone la **procedimentalizzazione** della scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione, **evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla "chiara fama"** (spesso non dimostrata) del professionista».
- «Si suggerisce (i) la **creazione** da parte degli operatori pubblici, con **modalità aperte e trasparenti**, di un **albo avvocati da pubblicizzare adeguatamente sul sito web dell'ente**, nonché (ii) un **effettivo confronto concorrenziale tra i professionisti in sede di affidamento degli incarichi**»
- «**I criteri di selezione** devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale dell'amministrazione».
- «I profili da valorizzare nella scelta del professionista: i) **l'esperienza e la competenza tecnica**, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; ii) **la progressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante** in relazione alla medesima questione; iii) **il costo del servizio**, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali»

5. Linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi legali n. 12/2018. In particolare:

- «Ai sensi dell'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, **l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità**, tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica».
- «Rientra nelle **migliori pratiche** per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici **la costituzione di elenchi di professionisti**, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente **costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale**. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il **confronto concorrenziale al momento dell'affidamento**, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa».
- «In ogni caso, l'elenco dovrà favorire un effettivo **confronto concorrenziale**, essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'**esperienza** e della **competenza tecnica**, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della **pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione**; c) del **costo del servizio**, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali».

6. Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 4/2018, secondo cui:

- "L'attribuzione diretta di incarichi professionali esterni si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte che esclude la possibilità di effettuare l'affidamento in via fiduciaria giurisprudenza oggi avvalorata dalle richiamate novità normative di cui al d.lgs. n. 50/2016. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza".

Conformi **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna** nn. 9/2019, 10/2019, 144/2018, 105/2018, 102/2018, 97/2018, 82/2018, 146/2017, 75/2017, 74/2017, **Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania** n. 53/2018, **Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio** n. 124/2017. Da ultimo vedi anche **Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia** n. 10/2020.